

Deliberazione della Giunta Regionale 22 giugno 2026, n. 3-2696

Criteria per l'assegnazione e il riparto del fondo contributivo regionale dedicato all'inserimento residenziale dei pazienti di provenienza psichiatrica. Modifica parziale della D.G.R. 15-801 del 15 ottobre 2010.



Seduta N° 168

Adunanza 22 GIUGNO 2026

Il giorno 22 del mese di giugno duemilaventisei alle ore 10:20 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità telematica, in deroga al Regolamento della Giunta regionale con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Paolo BONGIOANNI - Marina CHIARELLI - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

DGR 3-2696/2026/XII

OGGETTO:

Criteria per l'assegnazione e il riparto del fondo contributivo regionale dedicato all'inserimento residenziale dei pazienti di provenienza psichiatrica. Modifica parziale della D.G.R. 15-801 del 15 ottobre 2010.

A relazione di: Marrone

Premesso che:

- come previsto dalle deliberazioni n. 74-28035 del 2 agosto 1999 e n. 43-3596 del 23 luglio 2001, che determinano le modalità della presa in carico congiunta "A.S.L. - Ente Gestore" dei pazienti di provenienza psichiatrica, rivalutati in base alla D.G.R. n. 118-7609 del 3 aprile 1996, o dai Centri di Riabilitazione di cui all'articolo 26 della legge 833/1978, la Giunta Regionale ha previsto la contribuzione alle spese sostenute dagli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali per la copertura delle rette socio-assistenziali delle tariffe di ricovero di tali pazienti;

- con la deliberazione n. 15-801 del 15 ottobre 2010 la Giunta Regionale ha stabilito che la contribuzione regionale avvenisse tramite l'erogazione di un acconto pari al 50% rispetto alla spesa sostenuta nell'anno precedente e del successivo saldo a presentazione della certificazione da parte degli enti Gestori delle spese effettivamente sostenute;

- a tal fine annualmente sono stanziati sullo specifico capitolo del bilancio di previsione apposite risorse finanziarie per contribuire alla spesa allo scopo sostenuta dagli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali.

Richiamati:

- il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, recante "Definizione della condizione di disabilità, della

valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”;

- l'istruttoria svolta dal settore regionale competente.

Dato atto che, in applicazione di quanto disposto dalla Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027" e alla successiva D.G.R. 12-852 del 3 marzo 2025, con la quale è stato approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027, la contribuzione regionale per le spese legate alle rette socio-assistenziali delle tariffe di ricovero dei pazienti di provenienza psichiatrica a partire dall'anno 2025 non è più considerata spesa obbligatoria, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.

Evidenziato che in conseguenza di quanto sopra detto occorre adeguare e modificare l'originaria DGR n. 15-801 del 15 ottobre 2010 rendendola adeguata all'impianto normativo aggiornato.

Ritenuto necessario quindi:

- stabilire che la seguente formulazione contenuta nella D.G.R. 15-801 del 15 ottobre 2010:

“di stabilire che, relativamente alla copertura delle spese effettivamente sostenute dagli enti gestori per le rette socio assistenziali relative alle tariffe di ricovero di pazienti di provenienza psichiatrica o dagli ex Centri di riabilitazione, già convenzionati ai sensi dell'art. 26 della legge 833/78, la contribuzione regionale avvenga, a decorrere dall'anno in corso, tramite l'erogazione di un acconto pari al 50% della spesa effettivamente sostenuta nell'anno precedente e del successivo saldo a presentazione della certificazione da parte degli enti gestori delle spese effettivamente sostenute”

venga come di seguito sostituita:

“di stabilire che, relativamente alla contribuzione delle spese sostenute per le rette socio assistenziali relative alle tariffe di ricovero di pazienti di provenienza psichiatrica o dagli ex Centri di riabilitazione, già convenzionati ai sensi dell'art. 26 della legge 833/78:

- il finanziamento regionale avvenga, a decorrere dall'anno in corso, a titolo di contribuzione a parziale sostegno delle spese effettivamente sostenute dagli Enti Gestori delle Funzioni Socio Assistenziali/Ambiti Territoriali Sociali nell'annualità precedente, a seguito della compilazione e invio del modello di certificazione della spesa socio-assistenziale con le scadenze disposte e comunicate dagli uffici del Settore competente;

- gli uffici del Settore competente provvedano, a partire dalle spese sostenute nell'anno 2025 dagli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali/Ambiti Territoriali Sociali, ad adottare un'unica determinazione che assegni e ripartisca l'importo delle relative risorse stanziato a bilancio, senza più fare ricorso a meccanismi di acconto e saldo così come indicato dalla D.G.R. n. 15-801 del 15 ottobre 2010;

- la spesa sostenuta dagli Enti Gestori delle Funzioni Socio Assistenziali/Ambiti Territoriali Sociali per i nuovi pazienti inseriti nelle certificazioni annuali sia considerata ammissibile a condizione che si tratti di pazienti il cui progetto individuale sia stato oggetto di rivalutazione da parte dell'Unità Multidisciplinare di Valutazione delle Disabilità (UMVD), la quale ne abbia valutato le condizioni del beneficiario come assimilabile a persona con disabilità;

- *l'importo spettante ad ogni Ente Gestore delle Funzioni Socio Assistenziali/Ambito Territoriale Sociale delle funzioni socio assistenziali sia assegnato proporzionalmente all'importo della spesa sostenuta dall'Ente/Ambito stesso nell'annualità precedente, recuperando nella prima annualità possibile eventuali quote in eccedenza assegnate negli anni precedenti e risultate di importo superiore alla spesa effettivamente sostenuta;*

- *siano demandati a successivi provvedimenti annuali del Settore competente la ripartizione e l'assegnazione agli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali delle risorse disponibili sul relativo capitolo di spesa, sulla base del criterio sopra citato”;*

- stabilire che per tutto quanto non è oggetto della precedente modifica le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 15-801 del 15 ottobre 2010 restano invariate.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi di modifica di criteri di ripartizione di risorse e non di assegnazione delle stesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024

DELIBERA

1. di modificare la D.G.R. n. 15-801 del 15 ottobre 2010 come di seguito indicato:

- *la formulazione “di stabilire che, relativamente alla copertura delle spese effettivamente sostenute dagli enti gestori per le rette socio assistenziali relative alle tariffe di ricovero di pazienti di provenienza psichiatrica o dagli ex Centri di riabilitazione, già convenzionati ai sensi dell’art. 26 della legge 833/78, la contribuzione regionale avvenga, a decorrere dall’anno in corso, tramite l’erogazione di un acconto pari al 50% della spesa effettivamente sostenuta nell’anno precedente e del successivo saldo a presentazione della certificazione da parte degli enti gestori delle spese effettivamente sostenute”*

viene come di seguito sostituita:

“di stabilire che, relativamente alla contribuzione delle spese sostenute per le rette socio assistenziali relative alle tariffe di ricovero di pazienti di provenienza psichiatrica o dagli ex Centri di riabilitazione, già convenzionati ai sensi dell’art. 26 della legge 833/78:

1 - il finanziamento regionale avvenga, a decorrere dall’anno in corso, a titolo di contribuzione a parziale sostegno delle spese effettivamente sostenute dagli Enti Gestori delle Funzioni Socio Assistenziali/Ambiti Territoriali Sociali nell’annualità precedente, a seguito della compilazione e invio del modello di certificazione della spesa socio-assistenziale con le scadenze disposte e comunicate dagli uffici del Settore competente;

2 - gli uffici del Settore competente provvedano, a partire dalle spese sostenute nell’anno 2025 dagli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali/Ambiti Territoriali Sociali, ad adottare un’unica determinazione che assegni e ripartisca l’importo delle relative risorse stanziato a bilancio, senza più fare ricorso a meccanismi di acconto e saldo così come indicato dalla D.G.R. n. 15-801 del 15 ottobre 2010;

3 - la spesa sostenuta dagli Enti Gestori delle Funzioni Socio Assistenziali/Ambiti Territoriali Sociali per i nuovi pazienti inseriti nelle certificazioni annuali sia considerata ammissibile a condizione che si tratti di pazienti il cui progetto individuale sia stato oggetto di rivalutazione da parte dell'Unità Multidisciplinare di Valutazione delle Disabilità (UMVD), la quale ne abbia valutato le condizioni del beneficiario come assimilabile a persona con disabilità;

4 - l'importo spettante ad ogni Ente Gestore delle Funzioni Socio Assistenziali/Ambito Territoriale Sociale delle funzioni socio assistenziali sia assegnato proporzionalmente all'importo della spesa sostenuta dall'Ente/Ambito stesso nell'annualità precedente, recuperando nella prima annualità possibile eventuali quote in eccedenza assegnate negli anni precedenti e risultate di importo superiore alla spesa effettivamente sostenuta;

5 - siano demandati a successivi provvedimenti annuali del Settore competente la ripartizione e l'assegnazione agli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali delle risorse disponibili sul relativo capitolo di spesa, sulla base del criterio sopra citato”;

2. che, per tutto quanto non è oggetto della precedente modifica, le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 15-801 del 15 ottobre 2010 restano invariate;

3. che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti nè effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto dell'art. 5 del L.R. 22/2010.